

Antonio Ciaralli
***Di una mendace lettura
e di un inesistente ‘magister iuris’ in un documento milanese dell’852***

[A stampa in *Medioevo. Studi e documenti*, II, a cura di A. Castagnetti, A. Ciaralli, G. M. Varanini, Verona, 2007, pp. 517-521 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, www.biblioteca.retimedievali.it].

Antonio Ciaralli

**DI UNA MENDACE LETTURA E DI UN INESISTENTE
MAGISTER IURIS IN UN DOCUMENTO MILANESE
DELL'852**

Il documento qui riedito, già noto in quanto pubblicato dapprima dal Tiraboschi ⁽¹⁾ e poi dal Porro Lambertenghi ⁽²⁾, tramanda un livello concesso dal monaco Ammemperto, a nome del monastero di S. Silvestro di Nonantola ⁽³⁾, a Urseberto di *Canionico*, località posta entro i confini del comitato di Lodi. La cessione riguarda una cospicua porzione di beni – comprensiva di case, chiusure, terreni vitati, seminativi e pascolivi – ubicata in quella medesima località, con gli obblighi consueti di risedervi, di lavorare e migliorare le terre affidate.

Tradizionale è la struttura della locazione, aperta con la petizione di Urseberto, nonché la sua durata ventinovenale senza che nel documento vi sia accenno alla possibilità di un eventuale rinnovo, secondo una prassi osservabile nei livelli stipulati nelle aree geografiche lombarde e nel Veneto e nell'Emilia occidentali ⁽⁴⁾. Particolarmente interessanti si presentano, al riguardo, i livelli nonantolani di Ostiglia coevi al presente ⁽⁵⁾. Consueto, infine, è anche il patto di migliororia stipulato da cui consegue, al termine costituito, la retrocessione al locatario di una porzione predeterminata del conquisto.

Diversificata è la prestazione dei canoni a quota parziaria che non differiscono tuttavia da consuetudini del tempo, sebbene tendano a col-

⁽¹⁾ G. Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*, vol. II, Modena, 1785, *Codice diplomatico*, n. 38, pp. 53-54 con datazione 853.

⁽²⁾ *Codex diplomaticus Langobardiae*, a cura di G. Porro Lambertenghi, in *Historiae patriae monumenta*, vol. XIII, Augusta Taurinorum, 1873, coll. 307-308, n. 182).

⁽³⁾ I livelli nonantolani sono normalmente concessi dall'abate e non da un monaco, come accade nel presente: cfr. V. Carrara, *Reti monastiche nell'Italia padana*, Modena, 1998, pp. 31-32. Il Carrara formula l'ipotesi che Ammemperto fosse responsabile dell'amministrazione dei beni monastici nella zona lombarda; significativa al proposito la circostanza che i redditi erano inviati alla cella di Pavia.

⁽⁴⁾ B. Andreolli, *Ad conquestum faciendum. Un contributo per lo studio dei contratti agrari altomedioevali*, «Rivista di storia dell'agricoltura», 18 (1978), p. 128.

⁽⁵⁾ E. Rossini, *I livelli di Ostiglia*, in *Contributi alla storia dell'agricoltura veronese*, Verona, 1979, pp. 117-136, "Documenti", nn. 1-8.

locarsi fra le quote più onerose: il terzo del grano e la metà del vino, «anteposito vicia et lino» ⁽⁶⁾. Va sottolineato l'obbligo del trasporto del grano alla *cella* di Pavia ⁽⁷⁾. Seguono quindi i donativi in derrate, un pollo e dieci uova (da intendersi, forse, vista l'esiguità del controvalore e la ricorrenza in cui versare la prestazione – il 25 dicembre – come un censo ricognitivo della proprietà), e la corresponsione di quattro denari. Il pagamento di un canone in moneta, riservato alla porzione a pascolo e a bosco dei beni, restituisce con evidenza il significato proprio e non generico, o convenzionale, della formula pertinenziale: non solo essa indica, dunque, la cessione a corpo dei beni, ma sottintende, pur non fornendone – perché evidentemente non necessario – l'estensione, un preciso valore economico e deve essere inclusa nella *substantia contractus* ⁽⁸⁾.

Seguono quindi le clausole relative alla porzione di beni mobili che il livellario aveva diritto a conservare dopo la scadenza del contratto ⁽⁹⁾. Oltre a ogni sua 'cosa' (questo il valore, ormai decisamente volgare, da attribuire al termine *causas*) il livellario, sembra di capire nella formulazione di un dettato poco perspicuo, avrà il diritto di disporre di tre parti – evidentemente su quattro – dei beni mobili accumulati durante la conduzione, mentre per gli "edifici" da lui costruiti potrà disporne, ma solo per due parti, poiché la terza dovrà essere consegnata al *missus* del monastero.

* * *


⁽⁶⁾ Nei livelli nonantolani di Ostiglia (documenti citati alla nota precedente) le quote richieste sono il terzo del grano e il quarto del vino, ma si tratta di poderi in una zona di bonifica per i quali i canoni sono generalmente più leggeri: A. Castagnetti, *Aziende agrarie, contratti e patti colonici (secoli IX-XII)*, in *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese*, a cura di G. Borelli, I, Verona, 1982, p. 36. La presenza del lino e della veccia (appartenenti rispettivamente al genere delle linacee e a quello delle leguminose), la cui coltivazione è largamente attestata nella documentazione dell'Italia settentrionale (cfr. ancora una volta i citati livelli di Ostiglia), è significativa per la loro esclusione dalla corresponsione del canone. Questo il senso da attribuire, infatti, al participio *anteposito*, cfr. M. Montanari, *Cereali e legumi nell'Alto Medioevo. Italia del Nord, secoli IX-X*, «Rivista storica italiana», 87 (1975), p. 484, ove alla nota 137 è citato il presente documento.

⁽⁷⁾ Carrara, *Reti monastiche* cit., pp. 19 ss.

⁽⁸⁾ Per la quale si veda P. Grossi, *Sulla 'natura' del contratto*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 15 (1986), pp. 607 ss.

⁽⁹⁾ Andreolli, *Ad conquestum faciendum* cit., pp. 87 ss.

Il documento non offre spunti storici e giuridici di interesse pari a quelli rivelati dalla carta di *morgengabe* illustrata da Andrea Castagnetti nel contributo che precede. L'interesse per esso fra gli studiosi, nel complesso piuttosto limitato e prudente, è sorto esclusivamente sulla base di una lettura della formula di *completio* che una successiva verifica ha rivelato essere erronea. La sottoscrizione del notario *Hilderatus* fu infatti trascritta dal Traboschi, seguito in ciò dal Porro Lambertenghi: «✠ Ego Hilderatus scriptor huius livelli et iuris magister postradita conplevi et dedi» invece della corretta «✠ Ego Hilderatus scriptor huius livelli ex iussione magistro meo Ambrosii notario postradita conplevi et dedi».



852 [aprile – settembre], Milano
Nonantola, Arch. Abbaziale II, 2

La presenza di un presunto *magister iuris* attrasse l'attenzione del Ficker che si servì del documento per suggerire l'esistenza di una scuola, forse di diritto, a Milano nel IX secolo⁽¹⁰⁾. Sulle orme dello studioso tedesco si posero poi il Salvioli e, con notevole prudenza, il Manacorda nelle loro ricostruzioni della storia dell'istruzione in Italia⁽¹¹⁾, nonché il Frezza il quale, pur sottolineando l'unicità documentaria

⁽¹⁰⁾ J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, III, Aalen, 1961 (rist. anast. dell'ed. di Innsbruck, 1868-1874), p. 17, nota 13.

⁽¹¹⁾ G. Salvioli, *L'istruzione in Italia prima del Mille*, Firenze, 1912, p. 77; G.

dell'attestazione, vide in questa «la sopravvivenza nella classe notarile di quei *iuris studiosi* di cui il tabellionato si alimentava fin dal tempo dei giuristi romani»⁽¹²⁾. Da ultimo, il Bougard, nell'ambito di considerazioni generali sull'apprendistato di scabini e notai compiuto presso un *magister* o nell'ambito familiare, cita brevemente anche "l'insegnamento" del notaio milanese Ilderato, spintosi fino a intitolarsi *magister iuris*⁽¹³⁾.

La corretta lettura della sottoscrizione del notaio Hilderatus toglie ora ogni appoggio documentario non solo all'esistenza di una presunta scuola notarile diversa dall'usuale apprendistato connesso all'esercizio della prassi documentaria al seguito di un notaio nella Milano nel IX secolo, ma anche una poco verosimile attestazione cronologicamente assai alta di una cultura giuridica autonoma insegnata *ex professo*⁽¹⁴⁾.

* * *

A causa dei danni subiti la datazione della pergamena rimane, per quel che concerne il mese, congetturale. Gli anni di regno dei due sovrani convergono nell'852: così il trentatreesimo anno di Lotario I contato, secondo un uso attestato in Italia, a partire dall'inizio dell'820⁽¹⁵⁾, così ancora gli anni di Ludovico II, computati a decorrere dalla

Manacorda, *Storia della scuola in Italia*, I. *Il Medioevo*, 2, Milano-Palermo-Napoli, s.d., pp. 310-311. Il Manacorda così si esprime: «Il Ficker ed il Salvioli credertero che in questo cenobio [*scil. Nonantola*] sia fiorita una scuola prebolognese romanizzata di diritto longobardo [*ma nessuno dei due studiosi citati dice questo!*]: anzi fin dall'anno 853 si troverebbe sottoscritto un *Hilderadus iuris magister*».

⁽¹²⁾ P. Frezza, *L'influsso del diritto romano giustiniano nelle formule e nella prassi in Italia*, in *Ius Romanum Medii Aevi*, pars I, 2, c ee, Mediolani, 1974, p. 410, nota 157.

⁽¹³⁾ F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma, 1995, p. 146 e nota 27.

⁽¹⁴⁾ Significativo dello scetticismo intorno a una testimonianza di datazione così alta è il silenzio di quanti si sono occupati in modo generale di storia dell'insegnamento del diritto come, per fare degli esempi, U. Gualazzini, *L'insegnamento del diritto in Italia durante l'Alto Medioevo*, in *Ius Romanum Medii Aevi*, I, 5 b aa, Milano, 1974; C. G. Mor, *Un'ipotesi sulle scuole superiori dell'Alto Medioevo*, *Convegno Nazionale per la storia delle Università italiane*, Bologna 5-7 aprile 1940, Bologna, 1943 e, in particolare, di scuole a Milano come A. Viscardi, *La cultura milanese nei secoli VII-XII*, in *Storia di Milano*, III, *Dagli albori del comune all'incoronazione di Federico Barbarossa (1002-1152)*, Roma, 1954, pp. 671-760.

⁽¹⁵⁾ Cfr. J. F. Böhmer, *Regesta imperii*. I, *Die regesten des Kaiserreichs unter den*

coronazione imperiale avvenuta nell'aprile dell'850 ⁽¹⁶⁾. Poiché tuttavia per il notaio Hilderatus è noto l'uso di un'indizione anticipata ⁽¹⁷⁾, è possibile restringere la datazione tra l'aprile e il settembre di quell'anno.

Karolingern 751-918, nuova ed. a cura di E. Mühlbacher, I, Innsbruck, 1908, p. 413, n. 1014f e ancora E. Mühlbacher, *Die Datierung der Urkunden Lothar I.*, «Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften», 85 (1877), pp. 463-544 e MGH, *Diplomata Karolinorum*, III, *Lotharii I et Lotharii II diplomata*, a cura di Th. Schieffer, Berlin-Zürich, 1966, pp. 45-46.

⁽¹⁶⁾ E. Zielinski, *Regesta Karolinorum. Zu einem neuen Projekt der Regesta Imperii. Mit Ausblicken auf Urkunden und Kanzlei Keiser Ludwig II.*, «Archiv für Diplomatik», 29 (1983), n. 67. Il giorno dell'incoronazione rimane incerto, cfr. MGH, *Diplomata Karolinorum*, vol. IV *Ludovici II diplomata*, a cura di K. Wanner, München, 1994, p. 32. Su tutta la questione già si era espresso L. A. Muratori, *Annali d'Italia*, vol. VII, Milano, 1753, pp. 98-100 e prima, con più precisione, nella *Dissertatio decima. De minoribus iustitiae ministris, hoc est de iudicibus, scabinis, sculdasciis, castaldiis, decanis, silvanis, &c.*, nonché nella *Dissertatio trigesimaprima. De Placitis et mallis*, in Idem, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, I, Milano, 1738, coll. 509-510 (dov'è affrontata anche la questione dell'era di Lotario I) e II, Milano, 1739, col. 978. Dal Muratori riprende Tiraboschi, *Storia* cit., pp. 55-56, nt. 4.

⁽¹⁷⁾ Cfr. Porro Lambertenghi, *Codex diplomaticus* cit., n. 227, 863 dicembre 5, Milano; riproduzione in A. R. Natale, *Il Museo diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, Milano, 1971, n. 110.

Appendice

852 [aprile – settembre], Milano

Ammemperto monaco del monastero di S. Silvestro di Nonantola concede a livello a Ursebarto figlio del fu [...] de *Canionico* beni vari, tra cui case, fondi chiusi, vigne e selve ubicati nel *vicus et fundo Canionico* posto entro i confini di Lodi con patto di migliororia e dietro corresponsione di canoni in natura e in denaro; al termine della locazione al predetto Ursebarto perverranno i tre quarti del conquisto e i due terzi dei materiali impiegati per gli edifici.

Originale, Nonantola, Arch. Abbaziale II, 2 [A]. Nel verso di mano del sec. XII: «Lib(ellum) in finibus Laudensi» e l'annotazione, di mano moderna, «Parvi momenti»; altra annotazione tarda. Pergamena danneggiata dall'umidità che ha comportato efflorescenze violacee diffuse soprattutto nella metà inferiore e macerazioni, con perdite di derma, in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro e del margine destro, risarcite da un recente restauro. In corrispondenza del margine superiore un difetto nella concia ha comportato la trasparenza della superficie e la scoloritura dell'inchiostro.

[✕] Lutharius et fil(ius) eius Hludovicus divina hordinante prov[i]dentja imp(eratores) au]gustos, anni imperi[i] eorum] tr[e]gisimo tercio et tercio, mense | [..... indi]cti(one) prima. Peto ad te Ammempertus monachus | [venerab(ilis) mo]nasterii Sanctorum Apostolorum et Silvestri sito Nonantolas | [in quo d]om[(nus)] Liuttefrit(us) v(ir) v(enerabilis) abbas esse videtur ut mihi Ursebarti fil(io) quondam | [...] de Canionico finibus Laudensis prestare iubeatis sicuti et mihi de | [...] prestidisti ad resedendum et lavorandum livell(ario) nom(ine) usque ad annos vi[[ginti n]ovem expl(etos) idest casis et rebus illis omnibus tam clausuris, campis, pra[[tis, pa]scuis, vineis et silvis iuris prefatis monasterii qui sunt positis | [i]n ipso vico et fundo Canionico ex integrum ut admodo promito me ego q(ui) s(upra) Ur|sebartus una cum heredibus meis usque in suprascripto constituto in ipsis casis residere et suprascriptis | rebus lavorare et collere, per tempore suo seminare, vites vero simil(iter) colere seo | restaurare omnia sine nelecto, seo casis et rebus ipsis in omnibus meliorentur | nam non depegioentur et persolvamus exinde singolis annis sine fraude | tibi Ammempertus et ad sucessoribus tuis idest de omni grano quas

ibi Dominus | dederit tercio modio, anteposito vicia et lino, vino med(io), pullos par uno, ovas | decim, pro pratis et silvis dinarios bonos quattuor. grano ipso ex integro per tem[pus] | nob(is)^(a), et ipsis dinarii pullos et ovas per Domini nativitatem e<t> vegamus^(b) civi(tate) Papi[e] | ad cella ipsius monasterii, et vinum per vind(emiā) ipsa vestram porcionem persolv[a]mus super loco, et tempore messis et vind(imie) debeamus suscipere misso ipsius | monas(terii) ad nostro dispendium; alia ei non superponatur. Et ad expl(eti) liv(e)lli licenti|[a]m abeat, cum omnes suas causas quod modo abeo et cum tres portiones quod|admodo in ibi aquistavero, exinde sine cal(umnia) foris exire et facere quod vo|luero extra edificias quas ibi fuerit, terciam autem pars quodadmodo | [i]bi <a>quesiero^(c) demitamus et ad misso vestro consignemus. Pena vero inter nos posuimus ut si | qua pars nos aut heredes vel successoribus nostris ante suprascripto constitud(o) exinde exire | aut menuare p(re)s(um)serint^(d) vel si menime cons(ervaverint)^(e) omnia qualiter superius legitu[r] | tunc conp(onat) parte illa qui non conservaverint ad parte fid(em) servanti ar|gentum sol(idos) vigenti quia sic inter nobis convenit. Actum Mediol(ani).

Signum a m(anus) Urseberti qui hoc livell(o) fieri rocavit et ei relectum est.

Signum a m(anus) Stabilis de Papia teste.

(S) Ego Daniel in hoc livello rogatus ad Ursepertus | manus mea subscripsi.

✕ Ego Andreas cle(ricus) in hoc livello rogatus subscripsi.

Signum ††††† manibus Sabatini et Rotpaldi teste^(f).

✕ Ego Hilderatus scriptor huius livelli ex iuss(ione) magistro meo Am|brosii nota(rio) postrad(ita) conpl(evi) et dedi.

(a) Così A. (b) Così A. (c) quesiero agg. nell'interlinea. (d) nt corr. da m(us), come pare. (e) Interpreto così l'abbr. consl con l tagliata alla base come nelle altre consuete abbr. per troncamento. (f) A testem con la m finale corr. in segno interpuntivo di chiusura, come pare.